

DEMATERIALIZZAZIONE, FIRMA DIGITALE, INVIO TELEMATICO DI ISTANZE E TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIETARIE SENZA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA: MA DAVVERO ABBIAMO ANCORA BISOGNO DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA?

Leggo con una certa dose di divertito stupore le polemiche estive relative ad una norma contenuta nella Manovra di Fine Estate. Trattasi dell'art. 36 1-bis., secondo il quale l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

[continua articolo allegato corredato di note in formato .pdf]

09/09/2008

Avv. Andrea Lisi